

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza nonché di introdurre norme esplicative o di proroga, anche in risposta alle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le omologhe discipline contenute nelle varie regolamentazioni di settore;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare talune disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2017-06 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2017-06 che entra in vigore il 30 settembre 2017.

San Marino, 28 settembre 2017

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Bernardi

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2017 / numero 06

Articolo 1 – Requisito di onorabilità

1. Agli articoli:

- IV.II.1, comma 1, lettera a) dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04;
- 24, comma 1, lettera a) del Regolamento n.2008-01;
- 21, comma 1, lettera a) del Regolamento n.2006-03;
- 7, comma 1, lettera a), del Regolamento n.2007-02;

sono eliminate le parole “*a pene detentive*”.

Articolo 2 – Segnalazioni ex art.68 della LISF

1. Il comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento n. 2007-01 è così sostituito:

“2. Qualora il soggetto segnalante sia in possesso di documentazione comprovante i fatti oggetto di segnalazione, copia di questa deve essere allegata a corredo della segnalazione medesima. In ogni caso la segnalazione, per essere ricevibile, dovrà portare in allegato copia della corrispondenza precedentemente intrattenuta con l’Ufficio Reclami, ove presente presso il soggetto segnalato, anche a comprova del rimedio preventivamente esperito ma senza esito soddisfacente.”

Articolo 3 – Registro dei soggetti autorizzati

1. Il comma 3 dell’articolo 8 del Regolamento n. 2006-01 è così sostituito:

“3. Contestualmente alla cancellazione di cui al comma 1, e fino a radiazione della società, BANCA CENTRALE provvederà a censire il soggetto nella separata sezione del REGISTRO denominata “Elenco Soggetti Cancellati”, indicandone con riferimento alla data di cancellazione:

- a) la denominazione sociale;*
- b) la sede legale;*
- c) il codice operatore economico;*
- d) il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;*
- e) il numero di iscrizione al REGISTRO;*
- f) la data di iscrizione nel REGISTRO;*
- g) le attività riservate autorizzate;*
- h) la data di cancellazione dal REGISTRO;*
- i) la causa di cancellazione tra le 5 descritte al comma 1.*

Nei casi di cancellazione per liquidazione coatta amministrativa, BANCA CENTRALE provvederà a dare indicazione, nella medesima separata sezione, della composizione aggiornata degli organi della procedura e della sua domiciliazione, con relativi recapiti.”

Articolo 4 – Metodo di determinazione delle contribuzioni al Fondo di Garanzia dei Depositanti

1. Al paragrafo 5.3 della Circolare n.2017-01 è inserita la precisazione “*che*” l’attivo creditizio “*comprende i crediti verso la clientela e verso banche*”.
2. Al paragrafo 5.4 della Circolare n.2017-01 il numeratore LD_{7g} è sostituito dal numeratore PL_{7g} definito quale “*posizione di liquidità a 7 giorni aggiornata all’ultima segnalazione di vigilanza disponibile alla data del 31 luglio*”.
3. Al paragrafo 5.5 della Circolare n.2017-01 la definizione di TA è così sostituita:
“*TA = totale attivo risultante dalla media degli ultimi due bilanci di esercizio.*”.
4. Nella Circolare n.2017-01 le parole “*depositi coperti*” sono sostituiti da “*depositi protetti*”.
5. Al paragrafo 3, comma 2, la scadenza del “*31 maggio*” è modificata in “*31 agosto*” mentre quella del paragrafo 3.1, comma 1, è modificata da “*30 aprile*” a “*31 luglio*”.

Articolo 5 – Immobilizzazioni da recupero crediti

1. All’articolo VII.VIII.1 dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03 il comma 1 è così sostituito:
“*1. La [banca/SOCIETÀ FINANZIARIA] che intende acquisire per conto proprio partecipazioni superiori al 10% e/o multipli nel capitale di imprese, sammarinesi o estere, deve richiedere l’autorizzazione alla BANCA CENTRALE, ad eccezione dei casi in cui l’acquisizione derivi dalla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito.*”.
2. Agli articoli VII.VII.2 e VII.VIII.4 dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03, il primo periodo del comma 1 è così sostituito:
“*1. Alle [banche/SOCIETÀ FINANZIARIE] viene consentito il superamento del limite generale di cui all’articolo VII.VI.1 solo nei casi in cui l’acquisizione [degli immobili/della partecipazione] sia dovuta alla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito, ossia derivante da escussione di garanzie o accordi transattivi estintivi del credito, a prescindere dalla sua precedente qualificazione tra i crediti dubbi, purché connesso all’inadempimento del debitore.*”.

Articolo 6 – Definizione di succursale bancaria

1. La definizione n.88 del Regolamento n.2007-07 è così sostituita:
“*88. “succursale”: stabilimento di una banca principalmente deputato alle dirette relazioni con il pubblico. Quale punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l’attività della banca, rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio stagionali o saltuari) mentre non vi rientrano:*

- a) *le apparecchiature di home banking nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;*
- b) *gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;*
- c) *i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.”*

Articolo 7 – Reintestazione partecipazioni fiduciarie

1. Agli articoli:

- V.III.2 dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04;
- 20 del Regolamento n.2008-01;
- 17 del Regolamento n.2006-03;

è aggiunto il seguente ultimo comma:

“[5./6.] Non è richiesta autorizzazione preventiva per le operazioni di mera reintestazione ai medesimi fiducianti delle partecipazioni già fiduciarmente detenute previa autorizzazione della Banca Centrale, fatto salvo l’obbligo di comunicazione”.

2. Agli articoli V.IV.1, comma 1, dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04 è aggiunta la seguente lettera:

“c) la reintestazione delle partecipazioni precedentemente detenute in via fiduciaria”.

3. In chiusura dei commi n.2 degli articoli:

- 23 del Regolamento n.2008-01;
- 20 del Regolamento n.2006-03;

è aggiunta la seguente frase:

“Ai medesimi obblighi comunicativi sono soggette anche le operazioni di reintestazione delle partecipazioni precedentemente detenute in via fiduciaria.”

Articolo 8 – Termini autorizzativi per modifiche statutarie

1. Al comma 2 dell’articolo 14 del Regolamento 2006-03, il termine di *“quindici giorni”* è modificato in *“trenta giorni”*.

Articolo 9 – Allineamento disposizioni bilancistico/prudenziali

1. Il comma 3 dell’articolo VII.II.3 dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 ed il comma 4 dell’articolo 41 del Regolamento n.2006-03 assumono il seguente tenore:

“3. Con riferimento alle deduzioni delle minusvalenze nette su titoli, le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, il 50% della minusvalenza deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. Ai fini di cui al presente comma, non sono computabili le plusvalenze e le minusvalenze implicite quando riguardanti titoli di Stato sammarinesi facenti parte del portafoglio immobilizzato.”

2. Il comma 1 dell'articolo IV.II.3 del Regolamento n.2016-02 è così sostituito:

“1. Nella presente voce, oltre alle obbligazioni e ai certificati di deposito, figurano, nella sottovoce “altri strumenti finanziari”, le proprie accettazioni negoziate, le cambiali in circolazione nonché i titoli atipici di cui all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-07.”

3. Il comma 6 dell'articolo V.I.1 del Regolamento n.2016-02 è così sostituito:

“6. Nelle tabelle che riportano indicazioni di dettaglio delle componenti di singole voci, le stesse, qualora non siano esplicitate nella tabella, sono indicate fino alla copertura dell'80% del totale della voce, raggruppando, sotto l'indicazione “altre” la restante quota non dettagliata.”

4. La lettera d), del comma 1, dell'articolo V.II.8 del Regolamento n.2016-02 è così sostituita:

“d) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;”

5. Il comma 2, dell'articolo X.I.1 del Regolamento n.2016-02 è così sostituito:

“2. Le disposizioni del presente Regolamento relative al bilancio consolidato si applicano a partire dal primo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della relativa Circolare applicativa”.

6. Il comma 2, dell'articolo X.I.2 del Regolamento n.2016-02 è così sostituito:

“2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dai bilanci e dalle periodiche segnalazioni di vigilanza con data di riferimento 31 dicembre 2017 devono intendersi abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento n. 2008-02;*
- Regolamento n. 2007-05;*
- Lettera Uniforme n. 31/F;*
- lettera circolare BCSM prot. n. 12/9610;*
- lettera circolare BCSM prot. n. 13/298;*
- lettera circolare BCSM prot. n. 14/1384.*

7. I punti 90 e 100 dello Stato Patrimoniale – Attivo di cui all'Allegato A del Regolamento n.2016-02 sono così sostituiti:

*“90. Immobilizzazioni immateriali **

a) Leasing finanziario

- di cui beni in costruzione

b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing

- di cui per inadempimento del conduttore

c) Beni disponibili da recupero crediti

- di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo

d) Avviamento

e) Spese di impianto

f) Altre immobilizzazioni immateriali

*100. Immobilizzazioni materiali **

a) Leasing finanziario

- di cui beni in costruzione

b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing

- di cui per inadempimento del conduttore

c) Beni disponibili da recupero crediti

- di cui beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo

d) Terreni e fabbricati

e) Altre immobilizzazioni materiali”

8. Le lettere a) dei punti 10 e 20 dell'Allegato A del Regolamento n.2016-02, sono così sostituite:

“a) su crediti verso enti creditizi”.

Articolo 10 – Contribuzione al Fondo di Garanzia Tramitanti

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento n.2013-03 è così sostituito:

“1. Tutte le BANCHE TRAMITATE sono tenute a partecipare al FONDO. L'ammontare della contribuzione individuale è stabilita dalla BANCA CENTRALE in proporzione alla raccolta del risparmio di ciascuna BANCA TRAMITATA, ferma restando una quota minima pari a 25 mila euro. Per la determinazione della raccolta del risparmio, come desunta dalle situazioni contabili inviate dalle BANCHE TRAMITATE alla BANCA CENTRALE sulla base dei modelli segnaletici tempo per tempo vigenti, si fa riferimento all'art. I.I.2, comma 1, punto 62, del Regolamento BCSM n.2007-07.”

Articolo 11 – Termini pubblicazione sintesi rendiconto annuale “gestione interna separata”

1. In chiusura del comma 6 dell'articolo 88 del Regolamento n.2008-01, è aggiunta la seguente frase *“entro il 31 marzo di ciascun anno”.*

Articolo 12 – Procedure ispettive su intermediari assicurativi e promotori finanziari

1. Dopo l'articolo 22 del Regolamento n.2007-02 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 22-bis – Accertamenti ispettivi sugli INTERMEDIARI.

1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all'uopo incaricati in base all'articolo 42, comma 3 della LISF.

2. *Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività di INTERMEDIAZIONE risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa dell'INTERMEDIARIO e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.*

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell'attività di INTERMEDIAZIONE ("a spettro esteso") o il rispetto di specifiche normative applicabili all'attività ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'INTERMEDIARIO ("follow up").

3. *Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici dell'INTERMEDIARIO, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:*

- a) una lettera di incarico indirizzata all'INTERMEDIARIO ispezionato, firmata dal Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente le generalità dei soggetti incaricati;*
- b) un documento di riconoscimento in corso di validità.*

4. *Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all'intero patrimonio informativo dell'INTERMEDIARIO, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.*

5. *L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali l'INTERMEDIARIO ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti dell'INTERMEDIARIO ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.*

6. *I responsabili dell'attività di intermediazione, gli addetti e i collaboratori e, ove nominati, l'amministratore delegato, il direttore generale, dell'INTERMEDIARIO ispezionato sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. I responsabili dell'attività di intermediazione devono anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti, tra cui i collaboratori, siano tempestivamente resi disponibili.*

7. *A conclusione degli accertamenti viene redatto un "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.*

8. *La BANCA CENTRALE notifica il rapporto ispettivo all'INTERMEDIARIO entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.*

9. *Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo l'INTERMEDIARIO interessato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.*

10. *Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.*"

2. Dopo l'articolo 24 del Regolamento n.2014-01 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 24-bis – Accertamenti ispettivi sui PROMOTORI FINANZIARI.

1. *La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all'uopo incaricati in base all'articolo 42, comma 3 della LISF.*

2. *Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività di OFFERTA FUORI SEDE risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa del PROMOTORE FINANZIARIO e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.*

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell'attività di OFFERTA FUORI SEDE (“a spettro esteso”) o il rispetto di specifiche normative applicabili all'attività (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dal PROMOTORE FINANZIARIO (“follow up”).

3. *Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici del PROMOTORE FINANZIARIO, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:*

a) una lettera di incarico indirizzata al PROMOTORE FINANZIARIO ispezionato, firmata dal Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente le generalità dei soggetti incaricati;

b) un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. *Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all'intero patrimonio informativo del PROMOTORE FINANZIARIO, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.*

5. *L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali il PROMOTORE FINANZIARIO ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti del PROMOTORE FINANZIARIO ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.*

6. *Il PROMOTORE FINANZIARIO ispezionato è tenuto a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, deve fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti siano tempestivamente resi disponibili.*

7. *A conclusione degli accertamenti viene redatto un “rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.*

8. *La BANCA CENTRALE notifica il rapporto ispettivo al PROMOTORE FINANZIARIO entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.*

9. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il PROMOTORE FINANZIARIO interessato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

10. Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.”

Articolo 13 – Cancellazione d'ufficio dal registro pubblico dei promotori finanziari

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento n.2014-01 è inserita la seguente lettera:

“e) cancellazione dal Registro di cui all'articolo 11 della LISF del SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE.”

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 30 settembre 2017 per cui le modifiche:

- di cui all'articolo 1, avranno effetto a decorrere dalle nomine e dalle acquisizioni di partecipazioni successive alla data summenzionata;
- di cui all'articolo 2, avranno effetto a decorrere dalle segnalazioni pervenute alla Banca Centrale dopo la data summenzionata;
- di cui all'articolo 3, avranno effetto con aggiornamento del Registro dei Soggetti Autorizzati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 4, avranno effetto a decorrere dal primo anno di contribuzione (2018) successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 5, avranno effetto a decorrere dal primo anno di contribuzione (2018) successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 6, avranno effetto con aggiornamento del Registro dei Soggetti Autorizzati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 7, avranno effetto a decorrere dalla reintestazione di partecipazioni successive all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 8, avranno effetto sulle istanze di autorizzazione pervenute alla Banca Centrale dopo la data summenzionata;
- di cui all'articolo 9, avranno effetto sui bilanci successivi e sulle segnalazioni di vigilanza con scadenza successiva alla data summenzionata;
- di cui all'articolo 10, avranno effetto dalle contribuzioni successive all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- di cui all'articolo 11, avranno effetto a decorrere dal rendiconto annuale 2017, da pubblicarsi in sintesi entro marzo 2018;

- di cui all'articolo 12, avranno effetto a decorrere dagli accertamenti ispettivi non ancora avviati all'entrata in vigore del presente Regolamento;

- di cui all'articolo 13, avranno effetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. È abrogata la Circolare n.2006-02 per effetto delle sopravvenute modifiche alle modalità di pubblicazione adottate dal Congresso di Stato.

3. Per effetto delle modifiche introdotte dal Regolamento n.2017-01, il comma 3 dell'articolo VII.III.6 del Regolamento n.2011-03 ha assunto il seguente tenore:

“3. Le garanzie reali, diverse dall'ipoteca di cui all'articolo VII.III.4, sono ammesse alla ponderazione solo nei casi in cui abbiano ad oggetto:

a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SOCIETÀ FINANZIARIA segnalante e depositati presso la stessa;

b) valori emessi da governi o banche centrali della zona “A”;

c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;

d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona “A”;

e) depositi di contanti presso banche della zona “A”;

f) valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche, da altre IMPRESE FINANZIARIE, o da IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo VII.III.4 della zona “A”.”

Articolo 15 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).